

REGOLAMENTO (CEE) N. 2206/77 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 2015/76 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/77 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 7, secondo comma, l'articolo 5 bis, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 5 e l'articolo 6 quater, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2015/76 della Commissione, del 13 agosto 1976 ⁽³⁾, ha stabilito le modalità di applicazione relative alla conclusione dei contratti di magazzinaggio per i vini da tavola, i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati;

considerando che, per favorire il miglioramento qualitativo della produzione, occorre fissare la gradazione alcolometrica minima del vino e del mosto che possono formare oggetto di misure di magazzinaggio; che, nello stesso intento, occorre inoltre prevedere per il vino da tavola che forma oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine la possibilità di fissare condizioni più restrittive in funzione della qualità del raccolto; che tuttavia, in attesa che queste condizioni vengano adottate, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare disposizioni più rigorose per i prodotti immagazzinati nel loro rispettivo territorio;

considerando che, per evitare abusi, è necessario confermare che ad un vino da tavola oggetto di contratto di magazzinaggio non può essere attribuita la qualifica di v.q.p.r.d.;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2015/76, l'organismo d'intervento può porre fine al versamento dell'aiuto e ai corrispondenti obblighi del produttore qualora, per due settimane consecutive, il prezzo medio ponderato del tipo di vino da tavola di cui trattasi sia uguale o superiore al prezzo d'orientamento; che, per garantire l'uniforme applicazione del regime dei contratti di magazzinaggio negli Stati membri, è opportuno disporre che la decisione di cui sopra venga adottata secondo una procedura comunitaria;

considerando che gli importi dell'aiuto al magazzinaggio, specificati all'articolo 11 del regolamento

(CEE) n. 2015/76, non bastano più a coprire le spese tecniche di magazzinaggio e gli interessi; che è d'uopo pertanto adeguarli all'evoluzione dei costi;

considerando che l'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 816/70 ha stabilito il regime di aiuti al magazzinaggio privato dei mosti; che l'articolo 6 quater dello stesso regolamento prevede la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio; che occorre modificare in conformità l'articolo 1 e l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2015/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2015/76 è modificato come segue:

« Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per la conclusione dei contratti di magazzinaggio in cui gli articoli 5, 5 bis, 6 e 6 quater del regolamento (CEE) n. 816/70, in appresso denominati "contratti".

Ai sensi del presente regolamento, per "prodotti" si intendono i vini da tavola, i mosti di uve e i mosti di uve concentrati ».

Articolo 2

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2015/76 è modificato come segue:

« Articolo 6

1. Possono formare oggetto di contratto soltanto prodotti che, al momento della conclusione del medesimo, si presentano sfusi e, per quanto concerne i vini da tavola, posseggono i requisiti previsti per i prodotti che possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto in conformità dell'articolo 28 bis del regolamento (CEE) n. 816/70.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 221 del 14. 8. 1976, pag. 20.

2. Ad eccezione dei vini da tavola dei tipi R III, A II e A III i vini da tavola devono avere una gradazione alcolometrica effettiva uguale o superiore a 10°.

Fatte salve disposizioni più rigorose cui gli Stati membri possono assoggettare i prodotti immagazzinati nel loro territorio, condizioni più restrittive, per quanto riguarda la qualità dei vini da tavola che possono formare oggetto di contratti di magazzino, possono essere disposte ogni anno in funzione della qualità del raccolto.

3. I mosti devono avere una gradazione alcolometrica uguale o superiore alla gradazione alcolometrica minima prevista per la zona viticola dalla quale provengono.

4. Un bollettino di analisi datato da meno di un mese è allegato alla domanda di conclusione del contratto. Nel bollettino devono figurare almeno i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

5. I contratti relativi ad un vino da tavola non possono essere conclusi anteriormente alla data del primo travaso del vino in causa.

6. In caso di applicazione del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, le condizioni di cui a detto comma sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24.

7. Ad un vino da tavola per il quale sia stato concluso un contratto di magazzino non può essere successivamente attribuita la qualifica di v.q.p.r.d. ».

Articolo 3

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2015/76 è modificato come segue :

« Articolo 9

Salvo i contratti conclusi in applicazione dell'articolo 6 quater del regolamento (CEE) n. 816/70, i contratti relativi ai vini da tavola stabiliscono che l'organismo d'intervento può porre fine al versamento dell'aiuto e ai corrispondenti obblighi del produttore, per l'intero quantitativo immagazzinato o per parte di esso, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 816/70.

La decisione di porre fine al versamento dell'aiuto e ai corrispondenti obblighi del produttore è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24 ».

Articolo 4

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2015/76 è modificato come segue :

« Articolo 11

L'aiuto al magazzino è fissato, per tutta la Comunità, ai seguenti importi forfettari validi per giorno e per ettolitro :

- a) per i vini da tavola dei tipi R I, R II, R III ed A I, nonché per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola : 0,0075 unità di conto ;
- b) per i vini da tavola dei tipi A II e A III, nonché per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola : 0,0111 unità di conto ;
- c) per i mosti la cui massa volumetrica a 20 °C è inferiore a 1,24,
 - ottenuti da vitigni diversi da quelli del tipo Sylvaner, Müller Thurgau o Riesling : 0,0090 unità di conto ;
 - ottenuti da vitigni del tipo Sylvaner, Müller Thurgau o Riesling : 0,0133 unità di conto ;
- d) per i mosti di uve concentrati la cui massa volumetrica a 20 °C è uguale o superiore a 1,24,
 - ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), primo trattino : 0,0300 unità di conto ;
 - ottenuti mediante concentrazione dei mosti di cui alla lettera c), secondo trattino : 0,0332 unità di conto ».

Articolo 5

L'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2015/76 è modificato come segue :

« Articolo 16

Qualora, alla scadenza del periodo di validità di un contratto per vini da tavola, le condizioni per la conclusione di contratti sussistano ancora per quanto riguarda sia la situazione dei prezzi, fatto salvo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 816/70, sia i requisiti di cui al presente regolamento,

- un nuovo contratto può essere concluso per lo stesso prodotto ;
- a richiesta del produttore, gli organismi d'intervento possono convalidare il vecchio contratto per il nuovo periodo, apportando le necessarie modifiche alle indicazioni in esso contenute ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia l'articolo 4 si applica dal 16 settembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH
